

L.R. 22 agosto 2022, n. 25

Norme per il sostegno e la promozione delle attivita' d'ambito teatrale svolte da soggetti extra FUS.

(Approvata dal Consiglio regionale con [verbale n. 72/9 del 2 agosto 2022](#), pubblicata nel BURA 26 agosto 2022, n. 122 Speciale ed entrata in vigore il 27 agosto 2022)

Testo vigente
(in vigore dal 13/10/2022)

Art. 1
(Finalita')

1. La Regione, in attuazione dell'[articolo 8, comma 1 dello Statuto](#) regionale e nel rispetto delle disposizioni statali, promuove e valorizza le attivita' culturali, riconoscendo le attivita' teatrali come una componente fondamentale della cultura, un fattore di sviluppo economico e sociale, un'espressione importante dell'identita' dei territori nonche' uno strumento di formazione e incontro.
2. La presente legge identifica le tipologie di intervento relative al comparto teatrale regionale garantendo la qualita' artistica, il pluralismo culturale, le pari opportunita' e l'equa ripartizione delle risorse.
3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, la Regione interviene a sostegno dei soggetti come individuati dall'articolo 3, che non beneficiano dei contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo ai sensi della [legge 30 aprile 1985, n. 163](#) (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), di seguito extra FUS.

Art. 2
(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita funzioni di sostegno, coordinamento e impulso promozionale delle attivita' teatrali.
2. Ai fini della presente legge, tenuto conto della legislazione vigente in materia di spettacolo, la Regione:
 - a) favorisce la continuita' e lo sviluppo delle attivita' nell'ambito teatrale degli organismi extra FUS, sostenendo la produzione, la programmazione, la formazione, oltreche' l'interdisciplinarieta' tra le varie forme di spettacolo;
 - b) opera e controlla affinche' siano salvaguardati i principi della libera concorrenza tra gli organismi medesimi;
 - c) favorisce la promozione nazionale e internazionale delle attivita' di produzione e di formazione degli organismi di ambito teatrale extra FUS presenti in Abruzzo;
 - d) promuove e sostiene la formazione e l'aggiornamento dei profili professionali di settore secondo quanto individuato nel repertorio delle qualificazioni e dei profili professionali della Regione Abruzzo;
 - e) favorisce la crescita economica degli organismi che operano nell'ambito teatrale sia sotto il profilo imprenditoriale che associativo con particolare riguardo all'imprenditoria giovanile e femminile;
 - f) promuove e sostiene specifici progetti di formazione del pubblico, con particolare riguardo ai giovani ed alle fasce sociali piu' deboli;
 - g) incrementa l'offerta di attivita' teatrali nelle istituzioni universitarie e nelle scuole di ogni ordine e grado;
 - h) sostiene la realizzazione di attivita' teatrali aventi carattere terapeutico, educativo e di solidarieta' rivolte al mondo delle disabilita', del disagio sociale e delle categorie fragili;
 - i) sostiene progetti di ospitalita' di un nucleo artistico all'interno del territorio regionale, finalizzata alla produzione artistica e alla formazione del pubblico;
 - j) effettua, tramite l'Osservatorio Culturale d'Abruzzo di cui all'[articolo 23 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 46](#) (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della [direttiva 2011/24/UE](#), della direttiva [2011/62/UE](#), nonche' per l'applicazione del [regolamento \(UE\) 717/2013](#), del [regolamento \(CE\) 1069/2009](#), del [regolamento \(CE\) 852/2004](#), del [regolamento \(UE\) 234/2011](#), del [regolamento \(UE\) 1169/2011](#), del [regolamento \(UE\) 609/2013](#), del [regolamento \(CE\) 2023/2006](#) e del [regolamento \(CE\) 282/2008](#). Disposizioni per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale. (Legge europea regionale 2014)), la vigilanza e il monitoraggio sul perseguimento degli obiettivi programmatici e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

Art. 3
(Destinatari)

1. La Regione individua come beneficiari dei contributi di cui alla presente legge i soggetti legalmente costituiti, in forma individuale o in forma di organismi associativi o d'impresa, aventi sede legale ed operativa nel territorio regionale, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) documentata continuita' almeno triennale dell'attivita';
 - b) sana ed equilibrata gestione economica e finanziaria ed adeguata struttura tecnica ed organizzativa;
 - c) osservanza delle vigenti normative in materia fiscale e previdenziale nei confronti dei propri dipendenti e dei consulenti scritturati o delle proprie attivita' professionali;
 - d) non essere beneficiari di contributi a valere sul Fondo Unico dello Spettacolo di cui alla [legge 163/1985](#) o di altri contributi regionali erogati per le medesime finalita'.

Art. 4

(Sostegno alle attività in ambito teatrale dei soggetti extra FUS)

1. I contributi di cui alla presente legge sono finalizzati allo svolgimento di una o più delle seguenti attività in ambito teatrale:
 - a) produzione di spettacoli e loro circuitazione nel territorio regionale, nazionale e all'estero, realizzati nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore;
 - b) coproduzione di spettacoli anche in ambito nazionale e internazionale;
 - c) programmazione di spettacoli, con particolare riguardo alle produzioni abruzzesi;
 - d) realizzazione di festival e rassegne;
 - e) formazione teatrale in ambito scolastico, educativo, artistico e sociale;
 - f) formazione del pubblico, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e le università;
 - g) attuazione di forme di sperimentazione, di innovazione e di ricerca dei linguaggi dello spettacolo;
 - h) pratiche dello spettacolo in relazione al disagio e all'inclusione sociale;
 - i) ospitalità di progetti di spettacolo e di formazione risultanti da collaborazioni artistiche e che sviluppino ricadute sulla crescita culturale del territorio;
 - j) ampliamento della partecipazione degli spettatori ed equilibrata distribuzione dell'offerta di spettacolo e di progetti formativi nell'ambito teatrale, con ricadute turistiche, educative, culturali e sociali nel territorio regionale.
2. La Regione, inoltre, concede contributi per spese di investimento finalizzate:
 - a) all'acquisizione di attrezzature destinate alle attività teatrali;
 - b) all'innovazione tecnologica, soprattutto ai fini della promozione e dell'informazione del pubblico.

Art. 5

(Parametri di valutazione)

1. I parametri di valutazione dell'attività e di commisurazione dell'intervento finanziario regionale, da documentare idoneamente all'atto della presentazione dell'istanza, sono individuati nell'Allegato A della presente legge.

Art. 6

(Commissione tecnica di valutazione)

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso pubblico, il Direttore del Dipartimento competente in materia di cultura, o suo delegato, nomina la Commissione Tecnica, di seguito Commissione, per la valutazione delle istanze presentate e ammesse in esito alle attività istruttorie svolte dal Dipartimento medesimo.
2. La Commissione è composta da cinque membri di cui tre individuati tra il personale regionale, con esclusione di quello che opera nelle segreterie politiche o nelle strutture di diretta collaborazione degli Organi di direzione politica, e due esperti esterni. Le funzioni di presidente sono assunte da uno dei membri nominati tra il personale regionale. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.
3. I due esperti di comprovata esperienza nel settore teatrale sono nominati su proposta dei Coordinamenti, maggiormente rappresentativi in ambito regionale, degli operatori teatrali e rimangono in carica per la durata di tre anni.
4. La Commissione è tenuta alla pubblicazione delle istanze ammesse a contributo e della relativa graduatoria entro 60 giorni dalla nomina.

Art. 7

(Concessione, commisurazione e liquidazione dei contributi)

1. La concessione dei contributi da parte della Regione è subordinata:
 - a) alla presentazione, entro il 30 settembre di ogni anno, di una relazione dettagliata contenente il programma che si intende svolgere l'anno successivo corredato dalle relative previsioni di spesa;
 - b) all'ottemperanza da parte dei richiedenti, se beneficiari di contributo regionale nell'annualità precedente, degli adempimenti previsti in fase di rendicontazione, secondo le normative vigenti.
2. I contributi di cui al presente articolo sono assegnati ai soggetti richiedenti in misura proporzionale ai parametri e ai relativi punteggi di cui all'Allegato A della presente legge.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione, la Giunta regionale adotta il piano di finanziamento delle attività di interesse regionale di cui alla presente legge e ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. L'ammontare complessivo del contributo, che non può comunque eccedere il 50 per cento della spesa prevista dai soggetti beneficiari e per un tetto massimo di spesa ammissibile non superiore a euro 30.000,00, è erogato dalla Giunta regionale in misura del:
 - a) 40 per cento prima della realizzazione del programma;
 - b) 60 per cento entro trenta giorni dalla presentazione di dettagliata rendicontazione dell'attività finanziata, secondo quanto previsto dall'atto di Giunta regionale di cui al comma 3.
5. I contributi per le attività di cui alla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi regionali per le medesime finalità.

6. L'elenco dei soggetti ammessi a contributo e' pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

Art. 8

(Norme riguardanti i beneficiari degli interventi finanziari regionali)

1. I beneficiari dei contributi di cui alla presente legge evidenziano su tutto il materiale informativo e promozionale delle attivita' il logo della Regione Abruzzo per tutta la durata dell'annualita' relativa al contributo.
2. La concessione dei contributi regionali di cui alla presente legge comporta per i beneficiari l'obbligo di realizzare le attivita' sovvenzionate in modo sostanzialmente conforme a quanto indicato nel programma ammesso a finanziamento allegato all'istanza di contributo e, comunque, comunicando preventivamente al Dipartimento competente in materia di cultura le eventuali variazioni.
3. I beneficiari sono tenuti a comprovare l'effettuazione delle attivita' come da programma allegato all'istanza di contributo tramite la presentazione di:
 - a) ambito produzione e organizzazione di spettacoli: in caso di eventi, tutelati e non tutelati a pagamento, modelli C1 SIAE emessi; in caso di eventi tutelati gratuiti permesso di esecuzione SIAE; in caso di eventi non tutelati gratuiti, dichiarazione di responsabilita' SIAE;
 - b) altri ambiti (formazione, acquisizione di attrezzature o innovazione tecnologica): le fatture ricevute ed emesse.
4. I beneficiari, a pena esclusione dal contributo, devono presentare una dichiarazione sottoscritta dal direttore artistico e dal legale rappresentante che certifichi l'esclusivita' e l'unicita' del programma artistico presentato in sede di domanda rispetto al finanziamento richiesto.

Art. 9

(Norma transitoria)

1. Per la sola annualita' 2023, a causa delle restrizioni Covid che hanno comportato un fermo delle attivita', la dicitura "annualita' precedente" riportata nella lettera A dell'Allegato A e' riferita all'anno 2019.

Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, stimati in euro 250.000,00 per ciascuna annualita' del triennio 2022-2024, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali), Programma 02 (Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titoli 1 e 2, della parte Spesa del bilancio regionale 2022-2024.
2. Per gli anni successivi al 2024, agli oneri si provvede, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con le rispettive leggi di bilancio.
3. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge e' consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.
4. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in materia di cultura adottano tutti gli atti necessari per dare attuazione alle disposizioni della presente legge.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

ALLEGATO A

Parametri di valutazione dell'attivita' e di commisurazione dell'intervento finanziario regionale

[Vedi l' allegato](#)

Note all'allegato 3:

Allegato modificato dall'[art. 22, comma 1, L.R. 8 ottobre 2022, n. 28](#). Vedi [l'allegato originale](#).
